

Appello 04-34

La Giuria d'Appello nelle persone di Francesco N. Tubarchi (Pres), Osvaldo Magnaghi, Giuseppe Meo, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti (membri), Eugenio Torre e Adolfo Villani (membri supplenti), con Marco Alberti, Sergio Pepe, Giuseppe Russo e Nicola Vescia (uditori), ha assunto la seguente decisione in ordine all'appello datato 26 Novembre 2004, pervenuto alla segreteria FIV il 1° Dicembre 2004, prot. 14169, con il quale la barca "URKA J", n. v. ITA 373 Classe Minialtura, ha chiesto la riforma delle decisioni assunte dal Comitato per le Proteste del "XVI Trofeo Cristoforo Bottighieri" a seguito della protesta dalla stessa presentata contro la barca "BARAONDA", n.v. ITA 14742, in data 7 Novembre 2004, discussa e decisa il 10 Novembre 2004 e della successiva richiesta di riapertura di udienza presentata il 11 Novembre 2004 e respinta dal Comitato per le Proteste il 13 Novembre 2004.

L'appellante "URKA J" ha chiesto la riforma, e più precisamente l'annullamento per vizio procedurale, della decisione del Comitato per le Proteste della regata in epigrafe con fa quale essa protestante è stata classificata [DNF](#) nella prova del giorno 7 Novembre 2004 per l'infrazione alla regola [28.1](#) del RR (compimento del percorso). Per gli stessi vizi di procedura l'odierna appellante aveva presentato al Comitato per le Proteste richiesta di riapertura dell'udienza, peraltro respinta.

Dall'accertamento dei fatti, alquanto stringato, redatto dal CpP, e dalle verbalizzazioni e testimonianze allegate alla documentazione della protesta è possibile ricostruire gli eventi come segue.

Nel corso della prova del 7 Novembre 2004 "BARAONDA", classe IMS Crociera, dopo aver girato la boa di bolina del proprio percorso procedeva ad andatura di poppa con [mure a dritta](#) sul lato successivo. Arrivata in prossimità della così denominata, "boa dello stacchetto" del percorso dei Minialtura la sua rotta si incrociava con quella del Minialtura "URKA J" che, navigando di bolina con [mure a dritta](#), era in procinto di raggiungere detta boa per poi girarla lasciandola a sinistra come prescritto.

Le due barche erano da tempo [ingaggiate](#). Alla richiesta di [spazio](#) da parte di "URKA J", ad essa [sottovento](#), per poter girare la "sua" boa dalla parte prescritta "BARAONDA" rispondeva iniziando ad orzare. La sua manovra era però lenta e non veniva portata a termine a causa di problemi alle manovre dello spinnaker. Non riusciva così né a [tenersi discosta](#) da "URKA J", costretta a sua volta a "poggiare" per evitare la collisione, né a "superare" la boa che lasciava a dritta. Gridato "protesto" ed esposta la bandiera di protesta "URKA J" non si preoccupava di tornare indietro e lasciare la boa dalla parte prescritta ma continuava la sua regata convinta di essere esentata da penalità perché costretta all'infrazione da "BARAONDA" che, a sua volta, aveva violato una regola. Il suo non corretto passaggio alla "boa dello stacchetto" veniva però rilevato, anche se fuori dal contesto dell'incidente con "BARAONDA", dalla barca "FOLLE VOLO", n. v. ITA 1190, classe Minialtura, che la protestava.

Il CpP rubricava la protesta di "FOLLE VOLO" contro "URKA J" al n. 5 e quella di "URKA J" contro "BARAONDA" al n. 7 ed esponeva regolare convocazione delle suddette barche per il giorno 10 Novembre 2004.

Lo stesso giorno delle convocazioni il CpP riprogrammava il calendario delle udienze perché molte proteste erano state nel frattempo ritirate.

Apriva l'udienza del caso n. 7 prima di quella del caso n. 5 con l'escussione dei preliminari.

Poiché le istruzioni di regata al punto n. 18 prescrivevano l'obbligo per i concorrenti di segnalare, subito dopo l'arrivo, al Comitato di Regata l'intenzione di protestare, di comunicargli il numero velico del protestato e di attenderne conferma il CpP chiedeva al CdR se "URKA J" avesse assolto tali incumbenti. Il CdR gli presentava il "Rapporto di Regata" della prova nel quale compariva il solo numero velico del protestante senza alcun riferimento all'ulteriore incumbente della "conferma" a carico dei C.d.R.

Il CpP giustificava la mancanza di quest'ultima informazione con la difficoltà, nel contemporaneo arrivo di un notevole numero di barche, di percepire acusticamente il numero velico del protestato anche se "gridato" dai protestante. Si era quindi limitato alla sola registrazione del numero velico del protestante ed a prender nota della esposizione da parte sua della bandiera di protesta anche perché era impegnato nella rilevazione degli arrivi delle altre barche ed il protestante nel frattempo si era allontanato dalla Barca Comitato.

Il CpP riteneva sufficienti a soddisfare il punto n. 18 delle IdR le informazioni fornite dal CdR. Esauriti quindi i preliminari senza alcuna contestazione delle parti ed accertati i fatti decideva di squalificare "BARAONDA" per infrazione della regola [11](#) del RR e di classificare "URKA J" DNF per infrazione della regola [28.1](#) del RR senza esentarla della penalizzazione come da regola [64.1\(b\)](#) in quanto, facendo riferimento al caso RYA 1982/10, "non esiste alcuna regola che esoneri una barca dall'obbligo di adempiere alla regola [28.1](#) del RR".

Il CpP decideva di non discutere il caso 5 perché l'infrazione alla regola 28.1 del RR da parte di "URKA J" era già stata accertata e sanzionata nel precedente caso n. 7.

Entro il termine previsto "URKA J" presentava richiesta di riapertura di udienza dei casi n. 7 e n. 5 lamentando errori procedurali del CpP quali la non corretta escussione dei preliminari, l'indicazione sul rapporto del CdR del numero velico del solo protestante e non di quello del protestato e la mancata conferma da parte del CdR della ricezione all'arrivo dell'intenzione di protestare da parte di URKA J, omissione questa che, a suo dire, rendeva invalida la protesta.

Il CpP respingeva la richiesta di riapertura dell'udienza per infondatezza di presupposti sostanziali e, nel contempo, informava "URKA J" che nei suoi confronti era stata promossa un'azione a sensi della regola [69.1](#) del RR e che la stessa era convocata per l'udienza del 15 Novembre 2004 al fine di accertare il comportamento del suo timoniere per violazioni alla regola [2](#) del RR.

Nel suo appello “URKA J” ha chiesto sostanzialmente la declaratoria di invalidità della procedura seguita dal CpP nell’escussione dei preliminari dei casi n. 7 e n. 5, perché, a suo parere, l’accettazione della sola informazione del numero velico del protestante da parte del CdR e la mancata conferma della ricezione della sua intenzione di protestare non avevano ottemperato alle prescrizioni del punto n. 18 delle I.R. per il quale una barca che intende protestare deve:

- 1) informare l’altra barca gridando “protesto” alla prima ragionevole occasione;
- 2) esporre la bandiera rossa e, all’arrivo, segnalare al CdR l’imbarcazione protestata;
- 3) attendere la conferma da parte dello stesso CdR della ricezione di quanto oralmente comunicatogli. In aggiunta a quanto prescritto dalla regola [61.1\(a\)](#) del RR 1SAF le istruzioni di regata prescrivevano inoltre la inaccettabilità delle proteste in contrasto con questa regola.”.

Tutto ciò premesso questa Giuria d’appello in merito ai relativi motivi di appello deve osservare.

Gli obblighi prescritti dalle regole ricadono integralmente sul solo concorrente che deve ottemperare all’obbligo di informare il protestato (prima frase) informare il CdR della propria intenzione di protestare e contro chi attendendone dallo stesso conferma (seconda frase) ed, ove ciò non avvenga, fa non accettazione della sua protesta (terza frase).

Il CdR, seppur impegnato nelle operazioni di arrivo, ha correttamente registrato nei suoi documenti che “URKA J” aveva intenzione di protestare, di aver visto la bandiera **rossa (ancora) esposta sulla sua barca e la sua.....**

Con queste sole informazioni, al momento della programmazione delle udienze risulta difficile per un CpP pervenire alla decisione di unire i due casi. Sarebbe stato comunque più opportuno se il CpP avesse tenuto un maggior controllo della documentazione ufficiale esposta all’albo in modo da evitare una non corretta informazione determinatasi, nel caso, con l’esposizione di un modulo delle decisioni per le proteste che riporta a fianco del caso n. 5 la dicitura “unita al caso n. 7”, del quale lo stesso presidente del CPP disconosce la sigla apposta a firma.

Anche il testimone “Blu Runner”, indicato sia da “URKA J” nelle sue deduzioni che da ITA 1190, non trova riscontro nei moduli di protesta di entrambi i casi e neppure in altri documenti ufficiali dei casi all’esame del CpP; pertanto la sua mancata convocazione risulta ininfluenza ad un ulteriore chiarimento del caso.

PER QUESTI MOTIVI

la Giuria d’Appello, ritenute corrette le interpretazioni delle regole da parte del Comitato per le proteste del “XVI Trofeo O. Bottiglieri» nella decisione della protesta presentata da “URKA J” contro “BARAONDA”, conferma la squalifica di “BARAONDA”, dispone la modifica in [DSQ](#) della penalizzazione del [DNF](#) inflitta in primo grado a “URKA J”; manda il Comitato per le proteste del XVI Trofeo Bottiglieri ad apportare le eventuali modifiche alle Classifiche di

giornata e finale.

Così deciso in Genova il 26 Febbraio 2005

Il Presidente

Francesco N. Tubarchi